

STATUTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Articolo 1

1. Premessa

Il presente statuto ha la finalità di disciplinare il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (di seguito CCRR) quale organismo di effettiva partecipazione dei più giovani alla vita cittadina, promuovendo il principio sancito dagli articoli 12-15 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 1989 (qui riportati nella versione riscritta dai bambini con l'aiuto del pedagogo Mario Lodi):

- Art. 12: Il bambino deve poter esprimere la propria opinione su tutte le cose che lo riguardano. Quando si prendono decisioni che lo riguardano, prima di decidere, deve essere ascoltato.
- Art. 13: Il bambino ha diritto di esprimersi liberamente con la parola, lo scritto, il disegno, la stampa, la recitazione, ecc...
- Art. 14: Gli Stati devono rispettare il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
- Art. 15: Il bambino ha diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica.

2. Finalità

La costituzione del CCRR si propone i seguenti obiettivi:

- partecipazione: la Repubblica riconosce il diritto del minore ad esprimere liberamente il proprio punto di vista;
- educazione: la consulta dei minori promuove la conoscenza e l'esplorazione del territorio e delle sue regole, favorisce lo sviluppo del senso critico e della capacità propositiva.

Articolo 2 – Istituzione, composizione e aventi diritto

1. Il CCRR può essere composto dai rappresentanti delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado aderenti all'iniziativa, fino ad un massimo di 24 membri, rispettando la parità di genere.
2. Partecipano al voto e possono candidarsi i giovani frequentanti le classi aderenti al progetto CCRR. Possono altresì partecipare al voto tutti i giovani frequentanti le scuole secondarie di primo grado compresi quelli delle classi che non hanno aderito al progetto. E' prevista l'autocandidatura. La candidatura è valida previa autorizzazione dei genitori o dei tutori.
3. Le candidature devono essere presentate 15 giorni prima dell'elezione del CCRR.

4. I Consiglieri rimangono in carica per 2 anni scolastici.
5. Ogni anno scolastico, per garantire la partecipazione al CCRR dei minori delle eventuali nuove classi aderenti al progetto, potranno essere svolte nuove elezioni.

Articolo 3 – Elezione

1. Ogni scuola secondaria di primo grado aderente all'iniziativa costituisce collegio elettorale. Per ogni classe aderente vengono eletti fino a un massimo di 2 Consiglieri. L'elezione si svolge a scrutinio segreto su base collegiale. Si compongono liste in ordine alfabetico che si mettono a disposizione degli elettori, affisse in tutte le classi delle scuole partecipanti.
2. Sono eletti i candidati della componente maschile che hanno ricevuto il maggior numero di voti e le candidate della componente femminile che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Si possono esprimere due preferenze, una per un candidato e una per una candidata. Se la scheda riportasse due preferenze per lo stesso genere viene annullata la seconda preferenza.
3. Il tavolo di coordinamento del progetto CCRR formato da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, corpo docenti ed eventuale agenzia incaricata per la gestione del progetto, deciderà volta per volta il numero di Consiglieri eleggibili e la loro proporzione per Istituto Scolastico rispetto al numero di classi aderenti.
4. Le graduatorie si formeranno per singolo Istituto.

Articolo 4 – Operazioni elettorali

1. Le operazioni elettorali, coordinate da una commissione elettorale, sono svolte da un collegio di tre persone composto da:
 - un presidente
 - due scrutatori.
2. Il presidente è un insegnante delle classi aderenti al progetto, nominato dal tavolo di coordinamento del progetto CCRR. Gli scrutatori sono nominati dal presidente tra gli alunni non candidati alle elezioni. Il collegio si costituisce prima delle operazioni di voto.

Articolo 5 – Organi del CCRR

1. Successivamente alle elezioni, il CCRR neo costituito, presieduto da un membro del tavolo di coordinamento del progetto CCRR, procede, durante l'assemblea precedente l'insediamento ufficiale, all'elezione del Presidente del CCRR, eletto tra i consiglieri candidati alla carica. Il Presidente del CCRR è portavoce dei ragazzi e delle ragazze e sottopone al CCRR proposte esecutive.

2. Il Presidente del CCRR nomina tra i Consiglieri un Vicepresidente del CCRR di sesso opposto al suo, che svolgerà le funzioni di Presidente in sua assenza.

Articolo 6 – Modalità per l'elezione del Presidente del CCRR

L'elezione del Presidente del CCRR si svolge con voto segreto a preferenza unica. Il Presidente del CCRR è eletto a maggioranza assoluta dei voti. Qualora non fosse raggiunta la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. Viene eletto il candidato maggiormente votato dagli aventi diritto presenti.

Articolo 7 – Risultati delle elezioni

1. I risultati delle elezioni devono essere trasmessi al Sindaco, all'Assessore all'Educazione ed ai Dirigenti scolastici.
2. Nel corso del Consiglio Comunale, appositamente convocato, aperto alla presenza degli eletti, il Presidente del Consiglio Comunale darà lettura del risultato delle elezioni e dichiarerà l'insediamento del "Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze".

Articolo 8 – Diritti e doveri del CCRR

1. Il Consigliere del CCRR, nel corretto svolgimento delle proprie funzioni, ha diritto di esprimere libera opinione all'interno del CCRR e di fronte agli organi della Pubblica Amministrazione. Ha il diritto di formulare proposte per il territorio, di essere ascoltato e rispettato nel libero esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Consigliere del CCRR ha il dovere di rispettare ogni cittadino, le istituzioni e gli organismi con i quali entra in rapporto e di attenersi alle disposizioni che la Pubblica amministrazione emana. Ha il dovere di tenere informati i suoi coetanei, in particolare i suoi compagni di classe, dei lavori che svolge in quanto Consigliere e di confrontarsi con loro. Il Consigliere del CCRR è portavoce delle istanze del plesso scolastico che rappresenta e che lo ha eletto.
3. Il Consigliere del CCRR ha il dovere di rispettare il "Regolamento Interno" redatto dal CCRR e condiviso da tutti i Consiglieri. Qualora il Consigliere non rispetti il suddetto regolamento, il tavolo di coordinamento del progetto CCRR potrà sollevarlo dall'incarico e sostituirlo dal primo dei non eletti.
4. In caso di giustificata decadenza del giovane dalla carica di Consigliere, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti rispettando quanto indicato dall'Articolo 3.

Articolo 9 – Diritti e doveri del Comune verso il CCRR

1. Il Comune si impegna ad ascoltare le proposte del CCRR, a reperire eventuali risorse economiche necessarie per dare attuazione a progetti formulati e condivisi.
2. Il Comune assume l'obbligo di rispondere a quanto espresso o richiesto motivando le proprie decisioni entro un massimo di 60 giorni. Tale risposta deve essere fornita durante una seduta del Consiglio Comunale, in presenza del CCRR, oppure attraverso lettera trasmessa al Presidente del CCRR, che ha l'obbligo di riferire al CCRR.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco di Cernusco sul Naviglio possono consultare il CCRR in merito agli argomenti che riguardino i giovani.

Articolo 10 – Attività e competenze del CCRR

1. Il CCRR è convocato di norma due volte all'anno alla presenza del Consiglio Comunale. Le date sono stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver ascoltato il Presidente del CCRR.
2. La convocazione del Consiglio Comunale aperto deve essere adeguatamente pubblicizzata in modo che tutti i ragazzi delle scuole, in particolare i Consiglieri dei Ragazzi e delle Ragazze, ne siano a conoscenza.
3. Il CCRR partecipa, almeno una volta all'anno, ad una manifestazione pubblica organizzata dall'Amministrazione comunale, previo accordo fra i Presidenti.
4. Il Presidente del CCRR può affiancare il Sindaco di Cernusco sul Naviglio in alcuni momenti dell'attività amministrativa.
5. Le competenze del CCRR consistono in:
 - rappresentare alla cittadinanza le idee, le necessità ed i desideri degli alunni dei plessi scolastici aderenti;
 - tenere i rapporti con gli organismi locali;
 - formulare specifiche proposte per migliorare la qualità della vita della città e in particolar modo quella dei ragazzi;
 - informare la cittadinanza in merito all'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze attraverso i vari canali di comunicazione .

Articolo 11 – Funzionamento del CCRR

Il CCRR si riunisce durante tutto l'anno scolastico, in date e orari concordati con il tavolo di coordinamento del progetto CCRR, presso l'Aula del Consiglio Comunale "Angelo Spinelli" del Palazzo Comunale o in altri spazi ove necessario.

Articolo 12 – Atti del CCRR

Il CCRR ha facoltà di emanare delibere sui temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali cui la proposta si rivolge. Le delibere e le proposte sono approvate a maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 13 – Norme transitorie e finali

1. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, le elezioni si svolgeranno nel mese di maggio 2016 ed il CCRR rimarrà in carica 1 anno integrando, nei successivi anni scolastici, i Consiglieri neoeletti.
2. Per l'anno scolastico 2015/2016 i Consiglieri eletti saranno 8, di cui almeno 2 su 8 per classe, a prescindere dai risultati elettorali, garantendo la parità di genere. I candidati non eletti verranno invitati alle sedute del CCRR come Viceconsiglieri permanenti senza diritto di voto.